

**D. Leg.vo 30 marzo 1999, n.96** (G. U. n. 90 del 19-04-1999)

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

*in vigore dal: 4- 5-1999*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;*

*Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;*

*Sentite le regioni inadempienti;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;*

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

- a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;
- c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

#### Art. 3.

##### Funzioni delle province

- 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

#### Art. 4.

##### Funzioni della regione

- 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

#### Art. 5.

##### Funzioni delle province

- 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

#### Art. 6.

##### Funzioni della regione

- 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

#### Art. 7.

##### Funzioni delle province

- 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

#### Art. 8.

##### Funzioni della regione

- 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

#### Art. 9.

##### Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:
  - a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
  - b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
  - c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.

#### Art. 10.

##### Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

#### Art. 11.

##### Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
  - a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;
  - b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
  - c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
  - d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
  - e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
  - f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.

#### Art. 12.

##### Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

#### Art. 13.

##### Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14.  
Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 15.  
Funzioni generali esercitate dalla regione

1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 16.  
Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 17.  
Funzioni delle province

- 1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 18.  
Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 19.  
Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
  - a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
  - b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;
  - c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.

Art. 20.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.

Art. 21.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 22.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 23.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:
  - a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;
  - b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

Art. 24.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.

Art. 25.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione:
  - a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;
  - b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

- c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorit  di intervento.

Art. 26.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera c).

Art. 27.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 28.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30.

Art. 29.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 30.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 31.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

Art. 32.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
  - a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
  - b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 33.  
Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 34.

Art. 34.  
Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
  - a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
  - b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  - c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
  - d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  - e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
  - f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
  - g) alla polizia delle acque;
  - h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  - i) alla gestione del demanio idrico.

Art. 35.  
Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37.

Art. 36.  
Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:
  - a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
  - b) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

Art. 37.

## Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

- a) all'edilizia di culto;
- b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;
- c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
- d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.

## Art. 38.

### Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## Art. 39.

### Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

## Art. 40.

### Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42.

## Art. 41.

### Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

## Art. 42.

### Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

## Art. 43.

### Funzioni delle regioni

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanita' veterinaria, cosi' come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44.

Art. 44.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 45.

Funzioni della regione

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonche' le funzioni amministrative relative:
  - a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  - b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 46.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 47.

Funzioni dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 48.

Funzioni delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato.

Art. 49.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale".

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:

"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). –

1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti".

Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 si veda in note alle premesse. Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' citato nelle premesse del presente decreto.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così recita:

"1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

- a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
- b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata".

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

- "Art. 14 (Conferimento di funzioni alle regioni). –

- 1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'art. 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 13".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 19, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). –

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 8 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione dei strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. (Omissis).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18".

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 30, commi 1, 2 e 5, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricit , all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino gi  formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-4. (Omissis).

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonch  compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori".

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 34, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.

Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2-3. (Omissis).

3. E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i)".

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 37, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

Nota all'art. 13:

- Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). -

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  - b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
  - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
  - d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
  - f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
  - g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
  4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
  5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"Art. 45 (Conferimento di funzioni alle regioni). –

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'art. 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 44".

Note all'art. 15:

Il testo degli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni)

- 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
  - a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
  - b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  - c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  - d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
  - e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

- f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
- g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
- "Art. 49 (Agevolazioni di credito). - 1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
- 2-3. (Omissis).
- 4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria".

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"Art. 56 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione".

Note all'art. 17:

Il testo dell'art. 15 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, è il seguente:

"Art. 15 (Compiti di programmazione). -1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
- 2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
  - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulicoforestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
  - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
- 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
- 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

- 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
- 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali".
- - Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
- "Art. 57 (Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore). - 1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
- 2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
- 3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149, comma 6, del presente decreto legislativo".

Nota all'art. 18:

- Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
- "Art. 60 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:
  - a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
  - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
  - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
  - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
  - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni".

Note all'art. 20:

Il testo degli articoli 70 e 73 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 70 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale".

"Art. 73 (Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali).

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;

- b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
  3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'art. 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie)".

Nota all'art. 21:

- Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettere a) e c), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 20.

-

Nota all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettera b), del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 20.

Nota all'art. 24:

Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione".

Nota all'art. 25:

Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 74 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.

2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione".

Nota all'art. 27:

1. Il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 78 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). –

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'art. 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali".

Nota all'art. 28:

Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 81 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
  - b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
  - c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
  - d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque".

Nota all'art. 29:

Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettere a), c) e d), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 28.

Nota all'art. 30:

Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 28.

Nota all'art. 31:

Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 84 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

- a) all'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione".

Nota all'art. 32:

Per il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 31.

Nota all'art. 33:

Il testo dell'art. 89, comma 1, del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;
- c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- h) alla programmazione, pianificazione gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
- l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime".

Note all'art. 34:

Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"Art. 86 (Gestione del demanio idrico). –

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensione di mutui".

Per il testo dell'art. 89, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 33.

Il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

"1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584".

Note all'art. 35:

Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 94 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). –

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi lettere c), d), e) e f) dell'art. 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  - a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  - b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
  - c) la valutazione tecnicoamministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  - d) l'edilizia di culto;
  - e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  - f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Nota all'art. 38:

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1992.

Nota all'art. 40:

Il testo dell'art. 105, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). –

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
  - a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggino con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  - b) al rifornimento idrico delle isole;
  - c) all'estimo navale;
  - d) alla disciplina della navigazione interna;
  - e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;
  - f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

- g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto legislativo;
  - l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. (Omissis).
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade".

Nota all'art. 41:

Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 40.

Nota all'art. 42:

Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettere f) e l), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 40.

Nota all'art. 43:

Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 113 (Definizioni). –

- 1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.
- 3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
  - a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  - b) le funzioni di igiene pubblica;
  - c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
  - d) la disciplina delle professioni sanitarie;
  - e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medicochirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
  - f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
  - g) la disciplina dei prodotti cosmetici".

Nota all'art. 44:

Il testo dell'art. 118, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:  
"2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato".

Note all'art. 45:

Il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:  
"2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994. La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303.

Nota all'art. 46:

Il testo dell'art. 132, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:  
"2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
- b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
- c) il volontariato".

Note all'art. 47:

Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:  
"1. Le regioni adottano ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

- a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
- b) i giovani;
- c) gli anziani;
- d) la famiglia;
- e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
- f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente decreto legislativo".

Per il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 45.

Nota all'art. 48:

Per gli estremi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle premesse del presente decreto.